

Fano, lì 29.06.2026

CIRCOLARE n. 16

***A tutte le Aziende interessate
loro sedi***

OGGETTO: ORDINANZA REGIONE MARCHE PER EMERGENZA CALDO

Il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha firmato l'ordinanza sulle "misure di prevenzione per l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole nel **settore agricolo e florovivaistico, nel settore della logistica, nonché nei cantieri edili, stradali e navali all'aperto e le attività estrattive svolte in cava**".

La Regione Marche si uniforma alle ordinanze emanate negli ultimi giorni da un numero crescente di Regioni.

Il provvedimento è in vigore dalle ore 00.00 del 24 giugno 2026 fino al 31 agosto 2026 (termine prorogabile), limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito <https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/>, riferita a "lavoratori esposti al sole, con "attività fisica intensa, ore 12:00", segnali un livello di rischio "ALTO". In questo specifico caso dunque, sarà vietata, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, l'attività lavorativa svolta prevalentemente all'esterno e in condizioni di esposizione prolungata alle radiazioni solari.

Per le attività di consegna merci effettuate mediante velocipedi, i soggetti organizzatori del servizio devono adottare adeguate misure organizzative finalizzate a prevenire l'esposizione dei lavoratori al rischio da calore, assicurando la messa a disposizione di idonee misure e dotazioni di protezione (Es.creme solari, acqua).

Restano salvi eventuali:

- provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale di competenza, che non contrastino con i contenuti dell'ordinanza, e gli obblighi gravanti sul datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori.
- specifici accordi aziendali e/o sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori qualora siano migliorativi del contenuto dell'Ordinanza in questione.

Le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi urgenti di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l'adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.

L'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p. (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a €. 206,00), se il fatto non costituisce più grave reato.

Aspetti di salute e sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)

A livello generale, si ricorda che l'ordinanza regionale si integra con gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza. L'azienda, d'intesa con il proprio RSPP e il Medico Competente, è tenuta a mappare il rischio da calore nel DVR, adottando le necessarie misure organizzative (es. rimodulazione degli orari, pause in zone ombreggiate, fornitura di acqua). *Trattandosi di adempimenti di natura strettamente tecnica e legati alla sicurezza sul lavoro, vi invitiamo a confrontarvi direttamente con il vostro consulente di sicurezza per l'adeguamento dei protocolli interni.*

Strumenti di integrazione salariale per sospensione dell'attività (INPS)

Per gestire la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa imposta dall'ordinanza o dalle condizioni meteo avverse, i datori di lavoro possono ricorrere agli ammortizzatori sociali ordinari messi a disposizione dall'INPS, come da ultimo **Messaggio n. 2103 del 24 giugno 2026**.

L'INPS precisa che, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa disposta con ordinanza dalla competente pubblica autorità, i datori di lavoro interessati possono presentare domanda utilizzando la **causale “sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori”**.

Resta, inoltre, ferma la possibilità di richiedere l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale con **causale “evento meteo” per “temperature elevate”**, qualora il caldo eccessivo renda impossibile o comprometta significativamente il regolare svolgimento dell'attività lavorativa. In tal caso, l'Istituto ribadisce che il trattamento di integrazione salariale può essere riconosciuto non solo in presenza di **temperature superiori a 35° C**, ma anche quando, in relazione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, la **temperatura percepita risulti più elevata di quella effettivamente rilevata**.

In tema di trattamenti di integrazione salariale, sulla **G.U. n. 146 del 26 giugno 2026** è stato pubblicato il **Decreto Legge n. 107 del 26 giugno 2026** recante *"Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti"*.

In particolare, l'articolo 6 del D.L. n. 107/2026 **reintroduce norme già in vigore negli anni passati** che consentono a determinati operatori economici di **sospendere o ridurre l'attività lavorativa tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026**, con conseguente **accesso in deroga** al trattamento di **cassa integrazione**, in caso di **emergenza climatica** (comprese le **ondate di calore eccezionali**).

Per le domande legate al grande caldo, le aziende edili e lapidee **non pagheranno il contributo addizionale INPS** e le ore di stop **non intaccheranno i massimali storici di CIG** utilizzabili dall'azienda.

Si rimane come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*